

Floriana Colao

Il «commercio d'Ebrei con Cristiani». Profili della giustizia criminale toscana dalle «antiche severe leggi» ad una Causa celebre di Giovanni Carmignani

«Commercio d'Ebrei con Cristiani». Profiles of Tuscan criminal justice from the «ancient severe laws» to a famous Cause by Giovanni Carmignani

ABSTRACT: The essay studies the «carnal trade» between Jews and Christians, considered by the laws of Cosimo III one of the most serious of the delicta carnis, however disregarded by magistrates. In 'common sense' that crime was a sin; the jurists distinguished between a crime committed for lust - with the pecuniary penalty for the Jew surprised with the harlot - and a crime committed in contempt of religion, punishable by death. The Legislator followed Roman and canon law, which considered probite weddings as incestuous; the «Leopoldina» reserved the minimum punishment for incest to carnal trade. In 1826 the defensive memory of Giovanni Carmignani for Maria Anna P*, «born and educated Christian», posed the theme of punishing not sin, but crime, only if it was a public scandal, and proved following a formal trial.

KEYWORDS: Tuscan criminal justice (17th-19th century), «Carnal trade» of Jews with Christians between Delicta carnis and crimes against «State religion», Jurists and legislator.

SOMMARIO : 1. Introduzione. La 'lunga durata' di un'immagine: la «copula perfidiosa» tra delitti di carne e delitti contro la religione. 2. Due Pratiche criminali toscane e le «antiche severe leggi». 3. «Non potendo ad alcuno imputarsi l'esser nato ebreo». Consulto a difesa. 4. L'art. 97 della «Leopoldina». 5. La «consultazione» di Giovanni Carmignani per Maria Anna P*, «nata ed educata cristiana».

1. Introduzione. La 'lunga durata' di un'immagine: la «copula perfidiosa», tra delitti di carne e delitti contro la religione

Nei *Libri Due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del foro* Francesco Forti asseriva che lo «legge personale» della «nazione israelita, distinta dalla Toscana», poggiava sul «culto» e che lo «stato civile degli ebrei» era rilevante anche per la «copula perfidiosa»¹, termine allusivo ad un preteso carattere distintivo di un'immutabile natura attribuita al popolo ebraico, la «giudaica perfidia»². Come vedremo, soprattutto in una delle *Cause celebri* Giovanni Carmignani nel 1826 dedicava molte pagine alla «copula perfidiosa»³, «abominevole delitto», ricondotto da Lorenzo Cantini – 'illustratore' della legislazione toscana – alla «setta e perfidia giudaica»⁴, ricompreso tra i *delicta carnis*, ma che, ancora nel primo Ottocento, pareva sottintendere il *peccato*. Un *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana*, destinato alla prassi forense, era esplicito, «la pena per tutti i delitti di carne si accresceva ad arbitrio se eran commessi tra ebrei e cristiani»⁵. Carmignani introduceva nel discorso un elemento di 'laicizzazione'; negava alla «copula perfidiosa»

¹ F. Forti, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro...*, II, Firenze 1840, pp. 40, 103. Sul Forti, nipote di Sismondi, collaboratore dell'*Antologia*, poi pubblico ministero – autore delle *Conclusioni criminali* – cfr. L. Mannori, Forti, Francesco, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, pp. 889-890. Sull'attività di magistrato inquirente sia consentito di rinviare a F. Colao, *Francesco Forti. Un civilista 'pubblico ministero' nella Toscana del primo Ottocento*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, Milano 2008, pp. 812 ss, 821.

² Cfr. D. Menozzi, «Giudaica perfidia», *Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia*, Bologna 2014.

³ G. Carmignani, *Cod. Leop art. 97*, in Id., *Cause celebri*, I, Nistri, 1843, pp. 101-148. Sul «pubblico professore» a Pisa e avvocato cfr. M. Montorzi, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 451-453. Sulle *Cause celebri* cfr. B. Maschietto, *Le difese criminali di Giovanni Carmignani*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847) Maestro di scienze criminali e pratico del foro sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. Montorzi, Pisa 2003, pp. 376-382; M. P. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di leggi»*, Pisa 2015, p. 54. Con riferimento a *Cod. Leop art. 97* sia consentito rinviare a F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006, pp. 282-283; cfr. inoltre F. Arato, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino 2015, p. 226.

⁴ L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata...*, II, Firenze 1800, p. 389. Sul Cantini cfr. *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale, Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, Firenze 1800-1808, a cura di M. Montorzi, Pisa 2006

⁵ *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana...*, II ed., Colle 1820, p. 142

la natura di «peccato», e ne indicava l'elemento costitutivo nel «pubblico scandalo», condizione per punire quello che definiva comunque un «delitto contro la pubblica religione», «dalla legge dello Stato punito»⁶. Di quella Memoria difensiva – a favore di una cristiana – nel 1909 serbava una memoria diversa e 'laicista' Giovanni Rosadi, che di Carmignani celebrava una «difesa d'ebreo accusato di commercio d'amore con una cristiana: fatto punito dalla legge d'allora come sacrilegio: vedete dove va a cacciarsi la religione e l'insegnamento religioso»⁷.

Dall'età tardo medicea al primo Ottocento aveva invece una 'lunga durata' l'immagine messa a fuoco dalla *Pratica universale* di Marc'Antonio Savelli, forte della «disposizione di gius comune», per cui l'ebreo era «tollerato dalla Chiesa in memoria della Santissima passione di Cristo nostro Salvatore e perchè dall'esempio de' Cristiani di ravvedino de' lor errori»⁸, come in uno «specchio rovesciato»⁹, una «persistente sgorbiatura parallela alla retta via del Cristo»¹⁰. Dall'età intermedia il tratto distintivo degli israeliti era stato infatti quello religioso, a dare senso al loro diverso *status* giuridico di cittadini¹¹.

⁶ G. Carmignani, *Cod. Leop art. 97*, cit., p. 111.,

⁷ G. Rosadi, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato*, Conferenze, Firenze 1909, p. 110.

⁸ *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli...* Firenze 1665, pp. 153 ss. L'opera, dedicata al «serenissimo Ferdinando II», coniugava Leggi, Bandi, Ordini, Statuti del Granducato, «decisioni moderne degli Otto», «aggiunta di varie conclusioni di ragion comune». Sulla «primaria fonte di cognizione del diritto nel Granducato» cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, p. 350; cfr. inoltre Id., *Una vita nelle istituzioni, Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Pisa 2007; Id., *Prima della «Leopoldina». La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli 2011, p. 4; Id., *Savelli, Marc'Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1809-1810; M. Ascheri, *Problemi giuridici degli ebrei in Toscana a fine Seicento: da un libro fortunato*, Relazione tenuta in occasione dell'Incontro di studio *Dentro e fuori il ghetto. Vita e cultura ebraica a Siena in età moderna*, Siena 27 Febbraio 2020, in corso di pubblicazione

⁹ A. Foa, *Gli Ebrei in Europa: dalla peste nera all'emancipazione. XIV-XIX secolo*, Bari p. 268.

¹⁰ E. Albinati, *L'Antiprofeta. Introduzione a C. Cattaneo, Interdizioni israelite*, Roma 2013.

¹¹ Cfr ancora il pionieristico V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali, Ricerche sull'ambito di applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano 1945, p. 15; V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema di diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano 1969; D. Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Storia d'Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, I, Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di C. Vivanti, Torino 1996, pp. 645-675; G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, II edizione riveduta ed ampliata*, Torino 1998; L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso*

Il rapporto con la Chiesa era stato decisivo fin nella genesi dello Stato giurisdizionale toscano; Cosimo aveva ottenuto il titolo di Granduca grazie all'appoggio di Pio V¹². In questo orizzonte era esplicitamente diretto «contro gli ebrei» il Bando 6 Maggio 1567, che imponeva l'obbligo di risiedere nel ghetto e del segno giallo sull'abito¹³ per evitare la 'contaminazione', in primo luogo sessuale¹⁴. Dal canto suo per tutta l'età moderna l'Inquisizione metteva la sessualità al centro delle sue strategie di controllo; i rabbini condannavano ogni possibilità di contatto¹⁵, contrastato dai massari, talora in accordo con le autorità cittadine, come «grande peccato»¹⁶. Il commercio carnale era insomma incriminato come il profilo 'patologico' degli inevitabili rapporti con la società cristiana, intrattenuti dal «corpo di Nazione separato»¹⁷, con

il mutamento dello statuto dell'ebreo, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2008, pp. 527 sgg; K. Stow, *Equality under Law*, in «Jewish History», 2011, pp. 319 ss; L. Luzzi, «*Tamquam capsari nostri*», *Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2012, p. 111 sgg.

¹² Cfr. ora M. Ascheri, *Cosimo I legislatore tra emergenze di governo e grandi progetti. Normative 'classiche', regole per i nobili e per lo Stato nuovo di Siena*, in *Le leggi di Cosimo I. Bandi. Ordini, provvisori del primo Granduca di Toscana*, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, Firenze 2019, pp. 23-37.

¹³ Il Bando del 6 maggio 1567 era ricordato dalla *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli* cit., p. 153. Sul senso del ghetto cfr. ora K. Stow, *Il Ghetto di Roma, Storia di una acculturazione*, Roma 2014. Con particolare riferimento al Granducato cfr. O. Fantozzi Micali, *La segregazione urbana: ghetti e quartieri ebraici in Toscana*, Firenze, alinea, 1995.

¹⁴ Sul punto cfr. D. Quaglioni, *Both as villain and victim. L'ebreo in giudizio. Considerazioni introduttive*, in «Quaderni storici», 1998, p. 523; Id., «*Christianis infestis*». *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come 'nemico interno'*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2009, p. 217; L. Frattarelli Fischer, *Il controllo della sessualità nella Livorno ebraica tra Sei e Settecento*, in *Donne nella storia degli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, C. Galasso, Firenze 2007, pp. 207 sgg; M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino 2012, p. 224; M. Caffiero, *I sottili confini tra tolleranza e intolleranza. Dispense matrimoniali e matrimoni 'misti' come strumento di controllo e integrazione delle minoranze a Roma in età moderna*, in «Storia delle donne», 2015, p. 192.

¹⁵ C. Colafemmina, *Donne, ebrei e cristiani*, in «Quaderni medievali», 1979, pp. 121. Sul controllo della sessualità da parte della Nazione ebraica nel momento in cui le leggi granducali a fine Seicento inasprivano le pene per il commercio carnale cfr. A. Proserpi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, pp. 332 sgg; L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (sec. XVI-XVIII)*, Torino 2009, pp. 240 sgg.

¹⁶ Indicazione di fonti in L. Frattarelli Fischer, *Il controllo*, cit. p. 226; M. Caffiero, *Mantenere l'ordine. Il rabbino Tranquillo Vita Corcos, il tribunale del Vicario e il matrimonio degli ebrei adulteri*, in «Zakkor», 2016, p. 7 ss.

¹⁷ F. Forti, *Libri Due*, cit., p. 40.

il proprio «statuto di differenze»¹⁸; nella vita materiale questa «alterità»¹⁹ era più complessa del «modello tradizionale di esclusione o autoesclusione»²⁰.

In questo senso Pietro Cavallo – criminalista, auditore di Consulta, poi fiscale nel 1611 – considerava gli ebrei «de populo et corpore civitatis», seppur non «de corpore spirituali», paragonati ai saraceni ed altri «deuieantes a vera Iesu Christi Saluatoris nostris vera fide»²¹. Anche nella Toscana moderna il sovrano perseguiva il disegno di un potere diretto sugli ebrei in quanto sudditi, sia pure in una prospettiva altra da quella del soggetto unico di diritto. L'art. XI della «Livornina» di Ferdinando I – già per Forti di «gloriosa memoria»²² – affidava alle magistrature criminali dello Stato gli «ebrei» – esclusi dunque dai «privilegi» – «che si mescolassero con cristiano o cristiana, turco o turca, moro o mora». Gli israeliti erano punibili con pena pecuniaria, e, dopo la terza condanna, «ad arbitrio del giudice»; eventuali delitti connessi, «adulterio, stupio, sodomia», erano rimessi alla «ragione comune e statuti de' luoghi»²³. I rapporti sessuali erano considerati dunque *delitti*, non *peccati*, affidati ai tribunali laici, come attestato ancora dalla *Pratica criminale* di Vincenzo Guglielmi, stampata a Pisa nel 1763²⁴. Le corti di giustizia dello Stato avevano comunque vocazione 'moralizzatrice', e la tutela 'religiosa' coincideva con quella 'legale'²⁵. In più occasioni il Sant'Uffizio ripeteva che la pena doveva essere aggravata «per l'intrinseca

¹⁸ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, pp. 566-567.

¹⁹ M. Ascheri, *Prefazione*, in P. Turrini, *La comunità ebraica di Siena. I documenti dell'Archivio di Stato di Siena dal Medioevo alla Restaurazione*, Siena 2008.

²⁰ A. Di Castro, *Siena e gli ebrei*, in P. Turrini, *La comunità ebraica*, cit., p. VII.

²¹ *Resolutionum criminalium centuriae duae Petri Caballi....*, Florentiae, in officina semmartelliana, 1609, p. 5. Anche per indicazioni bibliografiche sul giureconsulto di Pontremoli, magistrato criminale in Toscana cfr. M. Sammarco, *Cavallo, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 499-500

²² F. Forti, *Libri Due*, cit., p. 87.

²³ Liberliber.it/mediateca/libri/m/mediciferdinando/costituzionelivornina.pdf.cost.p.pdf

²⁴ V. Guglielmi, *Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana*, Pisa 1763, p. 117. Sul 'pratico' di Lucignano indicazioni in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., pp. 6 sgg.

²⁵ A. Prosperi, *Ebrei a Pisa dalle carte dell'Inquisizione romana*, in *Gli ebrei a Pisa (secoli IX-XX)*, *Atti del Convegno internazionale (Pisa, 3-4-Pisa Ottobre 1994)*, Pisa 1998, p. 133; L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa e Livorno fra Inquisizione e garanzie granducali*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, a cura di A. Prosperi, Roma 2003, pp. 253-295; in generale A. Prosperi, *Il seme dell'intolleranza. Ebrei, eretici e selvaggi*. Granada 1492, Roma-Bari 2011.

ingiuria al sacramento del battesimo e alla religione cristiana»²⁶; nei tribunali del Granducato la conversione o l'intenzione dell'ebreo e dell'ebrea di convertirsi al cristianesimo giocava un ruolo decisivo nella pena o nella rinuncia alla pena²⁷.

Fin dal Medioevo i giuristi offrivano un contributo decisivo alla definizione della *damnata commixtio*; sulla scorta di fonti romane²⁸ e canoniche riconducevano il delitto ora all'adulterio²⁹, ora alla bestialità – *habere rem cum iudea a christiano est rem habere cum cane*³⁰ – nell'orizzonte 'antico' dei *Jewish Dogs*³¹. In termini esemplari Francesco Carrara ricordava una «singolare illazione», per cui si «elevava a delitto gravissimo il concubito del cristiano con la donna turca o israelita»; «si disse sono bestie» – ammoniva il penalista liberale – «perchè non hanno battesimo, dunque il commercio carnale con loro è una forma di bestialità». Il *Programma* riconosceva alla «forza d'ingegno» e «umanità de' pratici» l'aver 'mitigato' l'operatività di quei «giochi di parole che farebbero ridere in una conversazione, ma fanno piangere quando si ricorda che all'appoggio dei medesimi si uccidettero gli uomini e si bruciarono vivi»³².

Tra quei «pratici» in Toscana vedremo citato soprattutto Prospero Farinacci, a proposito del *De judaeo rem habente cum muliere christiana*, delitto ricompreso tra i *delicta carnis*, punito con la morte «*ex lege veteris Testamenti*», e più 'modernamente' ad arbitrio del giudice, «*propter judaicam*

²⁶ Indicazioni in L. Frattarelli Fisher, *Vivere*, cit., p. 251; M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., p. 224

²⁷ Esempi in N. Mengozzi, *Conversioni*, in «Bullettino senese di storia patria», 1907, p. 180; F.D. Nardi, *Concubinato e adulterio nella Siena post-tridentina*, in «Bullettino senese di storia patria», 1989, p. 35; P. Turrini, *La Comunità ebraica di Siena*, cit., p. 19; B. Portaleone, *Commercio carnale con femmina cristiana: i processi a Graziadio Portaleone ebreo mantovano: Monte San Savino (1698-98)*, prefazione di A. Foa, Roma 2008; S. Marconcini, *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento*, Firenze 2016, p. 155.

²⁸ Sulle costituzioni, che incriminavano come adulterio il matrimonio tra ebrei e cristiani cfr. A.M. Rabello, *Giustiniano, ebrei e samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano 1988, pp. 745 sgg.

²⁹ Indicazioni in V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema di diritto comune*, cit., pp. 41 sgg; C. Colafemmina, *Donne, ebrei e cristiani*, cit., pp. 117-125.

³⁰ Indicazioni in G. Mazzanti, *Habere rem cum iudea a christiano est rem habere cum cane iuris interpretatione. La damnata commixtio e il reato di bestialità nella dottrina giuridica di diritto comune*, in «Historia et Jus», 11/2017.

³¹ K. Stow, *Jewish Dogs. An image and its interpretes*, Standford 2006.

³² F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso della pratica forense*, VI, Lucca 1876, p. 14.

qualitatem». Al tempo stesso il criminalista romano sosteneva che anche il cristiano poteva esser destinato al rogo, specie se avesse generato figli con una infedele, come nel caso celebre di un parigino, Jean Alard. In nome di un reticolo di circostanze, a seconda dello *status* dei rei – cristiana onesta o meretrice – e del movente del delitto, Farinacci indicava nella pena arbitraria quella più adeguata. Grazie all'«arte teorico-pratica» del distinguere il futuro bersaglio dei Lumi riteneva di dover sottrarre l'autore del delitto commesso «*libidinis causa*» alla pena capitale, cui era invece destinato il responsabile della copula «*in obbrobrium D.N. Jesu Christi*»³³.

Ancora nel 1825 il *Dizionario legale* di Girolamo Sacchetti attestava che le pene per il commercio carnale tra ebreo e cristiana potevano essere «accresciute ad arbitrio»³⁴. Non a torto in questa materia è parso però ampio lo «scarto tra norma e prassi»³⁵; il problema storiografico circa l'entità dei casi effettivamente perseguiti e puniti³⁶ nel Granducato ha trovato una risposta nei termini di un numero contenuto, specie nel confronto con i reati contro la persona e i beni³⁷. D'altro canto al legislatore premeva il «messaggio religioso», rivolto al popolo; Cantini ricordava che la Chiesa aveva da sempre «detestata quella unione», e che Cosimo III, «principe dotato di grandissima pietà», aveva «riguardato con orrore tutte le azioni che offendono la nostra S. Cattolica religione», con «provvedimenti efficaci

³³ P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis...* Nurimberga, 1676, *Quaest.* 139, p. 577. Sul grande teorico e pratico romano cfr. A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 822-825. In particolare sui *delicta carnis* cfr. A. Marchisello, «Alieni thori violato». *L'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni, seduzione, concubinato, adulterio, bigamia, (XIV-XVIII secoli)*, a cura di S. Seidol Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 133-183. Sul caso Jean Alard cfr. I. Mereu, *La morte come pena* (1982), Roma 2000, p. 41.

³⁴ D. Sacchetti, *Dizionario legale*, Firenze 1821, I, p. 231.

³⁵ In generale cfr. A. Toaff, *La vita materiale*, in *Storia d'Italia*, Annali, 11, *Gli ebrei in Italia*, cit., pp. 239-261.

³⁶ R. Bonfil, *Jews, Christians and Sex in Renaissance Italy: a historical problem*, in «Jewish History», 2012, pp. 101-111.

³⁷ Cfr. le *Tabelle dei processi, e processati, e loro condanne dall'anno 1762 a tutto l'anno 1781* in M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico", Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano 1988, Appendice X, *La repressione penale nel Granducato di Toscana e nel regno d'Etruria*. Dati sulla giustizia criminale in età medicea in O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza moderna*, Milano, Angeli, 1994, p. 32. Un quadro di mitigazione delle sanzioni, iscritto nel declino dell'applicazione della pena di morte nell'ultimo scorcio del Seicento in E. Luttazzi Gregori, *La «morte confortata» nella Toscana dell'età moderna (XV-XVIII secolo)*, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano 1991, p. 66.

a impedire quell'abominevole delitto di cui parla la nostra legge»³⁸. Le «proibizioni e pene severissime»³⁹ poggiavano sul consenso popolare, stando ai ripetuti «Ordini» del «governo» – per Forti «più savio del popolo» – che, sempre «aggravando la pena», avevano inteso «proteggere gli ebrei da qualunque ingiuria», «reprimere l'insolenza della plebe e vincere i pregiudizi conto la nazione israelita»⁴⁰.

Come vedremo, Pietro Leopoldo avrebbe voluto affidare alla «pulizia» il «commercio carnale tra ebrei e cristiani»; Giuliano Tosi – anche in questo «vero estensore»⁴¹ della riforma del 1786⁴² – con toni sospettosi verso gli ebrei opponeva le «leggi civili e canoniche [che] hanno per incestuose le nozze», proponendo la «pena infima dell'incesto»⁴³, il *simplicis incestus* – trattato Farinacci⁴⁴ – quasi una eco dell'immagine di Tacito, irrisa da Carlo Cattaneo, da «è permesso per loro ciò che è incestuoso per noi»⁴⁵. Nel 'compromissorio' ed 'aperto' art. 97 della «Leopoldina» la pena per il delitto commesso «tra persone di diversa religione» era rimessa all'«arbitrio del giudice purchè sia sempre minore dei lavori pubblici»⁴⁶. Più che «antiebraica»⁴⁷ la scelta

³⁸ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXI, p. 125.

³⁹ *Repertorio del diritto patrio toscano vigente...*, Firenze 1836, p. 262.

⁴⁰ F. Forti, *Libri Due*, cit., p. 111.

⁴¹ Su Tosi, Capitano di Giustizia a Siena fino al 1757, Segretario degli Otto, primo audiatore di Consulta al tempo della riforma indicazioni in D. Edigati, *La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*, in «Annali di storia di Firenze», 2017, p. 67; Id., *Tosi, Giuliano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2019, pp. 466-469.

⁴² Sulla «Leopoldina» oltre a M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene"* cit.; cfr. D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, voll. 2, Milano 1995; indicazioni bibliografiche sulle ricerche a suo tempo promosse da Luigi Berlinguer, e sui volumi pubblicati in M. Da Passano, *Emendare o intimidire?*, Torino 2000, p. 13; cfr. anche G. Ricuperati, 1786. *La riforma di Pietro Leopoldo*, Roma-Bari 2009; H. Schlosser, *Die Leopoldina*, Germany, De Gruyter, 2010.

⁴³ Fonti in M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene"*, cit., p. 297.

⁴⁴ P. Farinacci, *Praxis et theoricæ criminalis*, cit., *quaest.* 139, n. 21.

⁴⁵ C. Cattaneo, *Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalle leggi civili agli israeliti*, Milano 1836, p. 20.

⁴⁶ *Memoriale*, cit., p. 84.

⁴⁷ M. Verga, *Proprietà e cittadinanza. Ebrei e riforme delle comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *La formazione storica dell'alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, III, Firenze 2002, p. 1060. Sottolinea che nella Leopoldina l'indubbia mitigazione delle pene – 'clamorosa' l'abolizione della pena di morte – non riguardava il contrabbando ed il commercio carnale tra ebrei e cristiani R.

era iscritta nell'orizzonte di un 'prima della rivoluzione', ben reso da Forti, la «giustizia [...] amministrata senza rispetto alla diversità di religione». In questo senso il giurista e pubblico ministero toscano metteva in conto l'«obbligo del segno» ai «reclami degli zelanti al trono» e legava le «leggi che proibivano i matrimoni tra ebrei e cristiani [e] vietarono ogni troppo familiare convivenza», al crescere delle «dispute religiose e civile intolleranza»⁴⁸.

2. *Due Pratiche criminali toscane e le «antiche severe leggi»*

Tra le *Pratiche criminali* – «architrave dottinale della giustizia d'apparato e ragione non ultima della sua egemonia»⁴⁹ – ai primi del Seicento l'opera di Pietro Cavallo conteneva riferimenti alle disposizioni contenute negli «Statuta» in tema di *delicta carnis*. Tra questi il giureconsulto e magistrato di Pontremoli considerava che l'adulterio, lo stupro, il coito – commessi dall'ebreo con la cristiana ed altra infedele e viceversa – non erano giudicati secondo lo *ius commune*, e che gli Statuti prevedevano una pena più grave di quella disposta per lo stesso delitto commesso tra infedeli, «*ad arbitrium iudicis*», «*citra mortem et mutilationem membri*». Cavallo riferiva inoltre che taluni dottori non ritenevano punibile il coito dell'ebreo con la meretrice, anche sposata, ma che, «*in praxis*», si ricorreva alla pena straordinaria, a seconda delle diverse circostanze. Tra i criminalisti Cavallo citava Egidio Bossi, che distingueva il «*coitus damnatus*» da quello con la meretrice, passibile di «*pena arbitraria in pecunia*», e Giulio Claro, che ricordava una condanna a carico di un ebreo «*ad triremes*»⁵⁰.

Scritta in volgare prima dell'opera del De Luca, soprattutto la *Pratica universale* di Savelli era specchio della giurisdizione toscana, forte del «come

Villa, *Le scienze del crimine*, in *Storia d'Italia*, Annali, 26, *Scienze e cultura dell'Italia unita*, a cura di C. Pogliano, F. Cassata, Torino 2011, p. 782.

⁴⁸ F. Forti, *Libri Due*, cit., pp. 49-50, 115.

⁴⁹ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, p. 13. Cfr. anche M. Pifferi, *La criminalistica*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 127-147.

⁵⁰ *Resolutionum criminalium*, cit., pp. 5-7. Su Bossi cfr. G. Di Renzo Villata, *Egidio Bossi, un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, p. 393 segg.; sulla criminalistica della prima età moderna cfr. G.P. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in Id. *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 129 ss.

è stato riferito da persone pratiche e così vedo osservarsi anche in Firenze e suoi Stati»⁵¹. Savelli riportava dunque che «l'ebreo, conoscendo carnalmente donne cristiane e contrario», era sottoposto a «leggi e statuto che punisca i delitti di carne». Aggiungeva che l'«ebreo trovato dentro la porta di casa di meretrice o donna di malavita», anche di «persone terze», era passibile di pena pecuniaria, 300 scudi, da destinarsi per 1/3 agli esecutori di giustizia, per 1/3 al magistrato, il resto alle Istituzioni per i poveri. Savelli attestava inoltre che l'ebreo era tenuto a pagare anche la parte della cristiana eventualmente incapiente, e che entrambi erano passibili di frusta, se impossibilitati a pagare. In caso di «seguita copula» il criminalista affidava all'arbitrio del giudice il ricorso a pena afflittiva o l'aumento di pena pecuniaria, sottolineando la differenza tra condotta mossa da libidine, il «puro commercio carnale», ed «ingiuria fatta alla Cristiana religione». Savelli discuteva soprattutto la questione sviluppata dalle *Notti malinconiche* di Manara, che, a proposito del parigino messo a morte – ricordato anche da Farinacci – aveva motivato il rogo per l'atto sessuale e per aver generato figli con una «infedele», distinguendo tra ebreo colpevole del «peccato di semplice fornicazione» o di «copula dannata»⁵². In tema di «morte di fuoco» Savelli chiosava «io con buona pace crederei esser luogo a pena arbitraria *citra mortem*, massime quando la donna infedele non fusse restata gravida e così cessasse il pericolo dell'educazione di un nemico della fede, che è la principale ragione sulla quale si fonda detto rigore». In caso di «matrimonio» Savelli ammetteva il ricorso alla pena afflittiva, inclusa la capitale, in considerazione dell'«abuso di sì alto sacramento»⁵³, come sostenuto anche in un «*parere sull'adulterio*»⁵⁴. *Pratica universale* attestava che la *potestas puniendi* spettava alle magistrature criminali, investite da un progetto di 'statualizzazione'⁵⁵; dal 1680 al 1699 i 'tradizionali' Otto erano sostituiti dalla Rota criminale di Firenze, di cui

⁵¹ *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, cit., p. 123.

⁵² G. Manara, *Notti malinconiche nelle quali si ha occasione di assister a' condannati a morte...*, Bologna 1668, p. 314. Sulla nota opera del gesuita cfr. I. Rosoni, *Le notti malinconiche, Esecuzioni capitali e disciplinamento nell'Italia del XVII secolo*, in *La Notte. Ordine, disciplinamento e sicurezza in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze 1991, p. 99; A. Prosperi, *Notti malinconiche. La tristezza del potere*, in *Arcipelago malinconia. Scenari e parole dell'interiorità*, a cura di B. Frabotta, Roma 2001, pp. 133-140.

⁵³ *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, cit., p. 123.

⁵⁴ ASFi, *Segreteria del Regio diritto*, 6146, *Parere del giurista Marc'Antonio Savelli sull'aulterio di ebrei con donne cristiane*, su cui cfr. L. Frattarelli Fischer, *Vivere*, cit., p. 250.

⁵⁵ *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, cit., p. 123.

Savelli era nominato auditore⁵⁶.

Entro questo circuito 'teorico-pratico' la legislazione era anche l'indicatore del rapporto tra Stato, crimine e società. Il Bando 1 Luglio 1667 vietava dunque ai cristiani di «servire familiarmente agli ebrei»⁵⁷; la proibizione, fonte di problemi per la vita lavorativa di entrambe le comunità, era iscritta nel 'senso comune', per cui il rapporto tra padroni e donne di condizione servile implicava la «sottomissione sessuale»⁵⁸. Il Bando 26 Giugno 1679 *sopra la proibizione del commercio carnale tra cristiani e ebrei* era l'architavante della successiva 'politica del diritto', improntata alla logica della 'manovra penale', per cui alle norme severe, disattese dalla prassi, seguivano più pesanti sanzioni. Si argomentava dunque che la «reciproca dimestichezza», fino ad allora «tollerata», si era risolta in «abuso». Pertanto si disponeva un «augumento», distinguendo tra il caso dell'ebreo sorpreso sulla soglia dell'abitazione di «donne di malavita» ed «altre donne cristiane» – soggetto a pena pecuniaria – e la «seguita copula», passibile di pena afflittiva, fino alla galera. In caso di ratto e stupro si ordinava che le «pene pecuniarie e afflittive si accreschino secondo le qualità dei casi, e delle persone, ad arbitrio del giudice, fino alla morte inclusive»⁵⁹. Il Bando 20 Dicembre 1680 prendeva atto dell'«ardire di famiglie cristiane ed ebrei di coabitare nelle medesime case», «tollerate da' Giudicenti»; «in aumento della proibizione» si disponevano «maggiori pene afflittive ad arbitrio del giudice», e si invitavano i cittadini, che avrebbero usufruito di parte della pena pecuniaria, a denunciare «palesamente o segretamente» i rei⁶⁰. Il Bando 4 Novembre 1683, «inteso che succedono molti scandali e disordini», impediva ai genitori ebrei di frequentare le case delle balie

⁵⁶ In generale cfr. ancora M. Verga, *La Ruota criminale di Firenze (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993, pp. 179-226. L'«egemonia» degli Otto sarebbe finita nel 1777, con l'istituzione del Supremo tribunale di Giustizia. Sottolinea che la riproposizione del personale delle antiche magistrature e l'esclusione della cognizione privativa nei confronti di ebrei, messi e cavallari, in nome dei fori privilegiati per *status*, era segno di un non «radicale rinnovamento» D. Edigati, *Il Supremo tribunale di Giustizia di Firenze (1777-1808)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, *L'età moderna e contemporanea*, a cura Di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, p. 330.

⁵⁷ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIX, p. 31.

⁵⁸ L. Frattarelli Fisher, *Vivere*, cit., p. 239.

⁵⁹ *Codice della Toscana legislazione*, Siena 1779, p. 117.

⁶⁰ *Ivi*, p. 187.

cristiane⁶¹. Il Bando 26 Marzo 1698 anche in Livorno inaspriva le pene pecuniarie per gli ebrei e quelle afflittive per le meretrici e «donne sospette cristiane». Nell'«illustrazione» Cantini criticava l'inosservanza del principio delle «leggi penali uguali in tutto lo Stato», perdurante nel primo Ottocento; definiva il «principe padre comune», per cui la pena «più grave o più mite», a seconda dei luoghi, pareva un «atto di ingiustizia»⁶².

3. «Non potendo ad alcuno imputarsi l'esser nato ebreo». Consulti a difesa

La *Raccolta di copie ed estratti di processi e sentenze civili e criminali*, alla voce *Commercio carnale fra cristiana ed ebreo*, raccoglieva diversi «consulti» difensivi, datati 1688 e 1743; una scrittura chiedeva per l'assistito, tal Giuseppe Gallich, l'«indulto»⁶³, probabilmente quello concesso in occasione dell'«ingresso» del Granduca in Toscana il 19 Settembre 1765⁶⁴. L'«emersione del formalismo», cifra dell'«evoluzione del processo nel XVII secolo»⁶⁵, segna anche queste carte, banco di prova della tensione del sovrano per la 'pubblicizzazione' della giustizia criminale, con la 'certezza della pena' a sostituire la prassi del «non si procede più oltre». Era il caso di tal Salomone di Monte San Savino, che, fermato sulla porta di casa di una «donna di malavita», di contro alle previsioni normative aveva immediatamente «quietato tutti i partecipanti», compresi «i famigli»⁶⁶. Un'altra scrittura 'perorava' per una più razionale amministrazione della giustizia, condannando la «malizia» di chi, denunciando il commercio carnale, lucrava sulle «ordinanze». Si criticava il diritto premiale, tra i cardini della giustizia d'antico regime, sostenendo che non doveva esser considerata prova il «detto della donna», che aveva ritrattato, una volta saputo che il «castigo» non avrebbe colpito il solo ebreo. L'invito, rivolto ai «giudici cristiani» – che, in caso di condanna, riscuotevano parte della

⁶¹ *Ivi*, p. 145.

⁶² L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIX, p. 44.

⁶³ ASFi, *Carte strozziane*, IV serie, 700, *Commercio carnale tra ebrei e cristiani*, c. 110, *Per Giuseppe Gallich*. Per la segnalazione e riproduzione del materiale contenuto nella filza ringrazio Daniele Edigati.

⁶⁴ *Bandi e Ordini*, cit., V, Firenze 1771, p. 11.

⁶⁵ D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 63-71.

⁶⁶ ASFi, *Carte strozziane*, IV serie, 700, *Commercio carnale avuto da un ebreo con una meretrice cristiana*, c. 179.

pena pecuniaria – a non guardare al «proprio interesse», ma alla «sola giustizia», poggiava sull'istanza a definire la pena per il delitto commesso, non per la «qualità di ebreo», «non potendo ad alcuno imputarsi l'esser nato ebreo». «Il solo Farinacci, fattosi arbitro e tiranno della ragion criminale» – argomentava il «consulto» – «vuole che sia il commercio carnale una nuova specie di delitto». La *questio 139 n. 35* era reputata contraria alla «nostra legge [che] non ha alterato il sistema riguardante la ragion comune», per cui l'aggravante per gli ebrei, «in qualità della loro persona», doveva risolversi nell'aumento di trecento scudi sulla pena riservate ai *delicta carnis*, pena «che non cambia il delitto». Il consulto asseriva che «la nostra legge non ha detto cosa alcuna di questa diversità di delitto», e concludeva che «laddove la disposizione della legge è un principio volgare di ragione [...] non ha luogo l'autorità dei dottori»⁶⁷.

L'applicazione del «gius romano o municipale» era un tema cruciale; in appoggio a un «caso degno di compassione», un consulto citava la voce *Bandi* nella *Pratica* di Savelli, per affermare che «nelli Stati di SMI, quando il Bando è contro la disposizione di ragion comune, si suol dare un riservo all'inquisito di supplicare a SAI per la grazia o la moderazione di pena». Il commercio carnale era definito inoltre delitto di prova difficile, per cui si sosteneva, citando Farinacci, che il Fisco era tenuto a provare la «scienza dell'ebreo» che la donna – secondo il curato «onesta e di buoni costumi» – fosse stata «cristiana»; si dichiarava che «*flagranti copula non fuit repertus id est punire non debet [...] et etiam procedere de iure comuni*»⁶⁸. Per fissare il principio per cui, di fronte all'«identità e natura del delitto [...] si dà la pena», si argomentava che il «semplice attentato di accesso a una toscana non libera» non era configurabile come adulterio, nè come stupro, «azione immorale» su «non maritata». Si sosteneva inoltre che il trovarsi nell'abitazione della meretrice – che magari aveva adescato l'ebreo – era ben altro dal voler violare un «monastero di monache claustrali»⁶⁹; al proposito si specificava che il Bando non puniva il trovarsi sull'uscio di casa «come atto in sè stesso», ma «per evitare altro male». Si argomentava inoltre che l'atto era «non probito nè punibile, se disgiunto da ogni presunzione di commercio», e che la copula doveva esser dimostrata come «perfetta», attestata tale da testimoni *de visu*, che avessero visto il «*nudum cum nuda*»⁷⁰.

Il ricorso ad un argomento 'tradizionale' a difesa, come la «qualità»

⁶⁷ *Ivi*, cc.118-119.

⁶⁸ *Ivi*, Per Giuseppe Gallichi.

⁶⁹ *Ivi*, *Commercio carnale*, c. 196.

⁷⁰ *Ivi*, *Particola d'un consulto*, c. 173.

degli inquisiti e dei denunciati, finiva per mettere in discussione il senso della legislazione in tema di commercio carnale tra ebrei e cristiani. Un consulto contestava dunque l'accusa del Fisco in nome della «qualità dell'informante», «una meretrice forestiera invecchiata nei postriboli»; criticava le «congetture» degli «atti fiscali» circa un ebreo «innocente fanciullo», non «uomo invecchiato nei lupanari», che, in città, si era limitato a passare vicino ad un «bordello», senza avere «tanta sfacciataggine di entrare». Si concludeva che certe «leggi introdotte per raffrenare gli uomini dal delinquere» rischiavano di tradursi in vessazioni per gli «innocenti», «fomento agli impostori di ordire calunnie odiose a Dio e pregiudiciali al ben pubblico e privato»⁷¹.

4. L'art. 97 della «Leopoldina»

Agli inizi del Settecento le «proibizioni e pene severissime» non erano vigenti solo nel Granducato; nel 1717 Giuseppe Sessa pubblicava a Torino il fortunato *Tractatus de Judaeis*, che definiva i *delicta carnis* «*materia intricata*». Ancora una volta si distingueva tra «*copula per actum fornicationis*» – passibile di pena arbitraria, a seconda della qualità della cristiana, onesta o meretrice – e «*in figura matrimoni*», punibile con la morte, in considerazione della grave ingiuria al sacramento, specie se fatta scientemente. In italiano Sessa auspicava ebrei «rinchiusi di notte» e «rinnovamento dell'obbligo del segno», «per non familiarmente immischiare nelle case, piazze, hosterie e botteghe con cristiani», «con inconvenienti e danni intollerabili non tanto della cattolica religione [...] che del ben pubblico». Anche se Sessa ribadiva che la «*cognitio spectat ad iudicem laicum*», era la *disparitas cultus* a rendere più gravi l'adulterio, lo stupro e l'incesto; il *Tractatus de Judaeis* citava una *Bolla* di Pio V, per la quale dovevano esser considerati incestuosi i figli nati dall'unione di ebrei e cristiani⁷². In questo orizzonte anche la *Constitutio criminalis Theresiana* prevedeva la pena riservata all'incesto per la «carnale commistione con infedeli», «giudei, turchi e altri»⁷³.

⁷¹ *Ivi*, *Commercio carnale*, c. 210.

⁷² *Tractatus de Judaeis auctore Joseph Sessa...*, Augusta Taurini 1717, pp.115, 271; sull'autore, vice conservatore degli ebrei nel Regno di Sardegna, e sull'ampia fortuna dell'opera, dedicata a Vittorio Amedeo anche per indicazioni bibliografiche cfr. C. Montanari, *Sessa, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1857-1858.

⁷³ Art. 82 in *Constitutio criminalis theresiana...*, Vienna 1769, p. 223.

In Toscana si parlava soprattutto di ebrei; Giulio Rucellai scriveva che a Livorno si era concesso l'«esercizio libero della religione, sostenendo la religione dominante, senza però offendere i diritti delle altre ammesse o tollerate»⁷⁴. Il conte Orsini von Rosemberg – inviato da Maria Teresa a seguito del figlio, Pietro Leopoldo – a nome della «Nazione ebrea» inoltrava suppliche per la «moderazione della legge, che proibisce il commercio carnale»⁷⁵. In età pietroleopodina in tutta la Toscana iniziavano a cadere le restrizioni per gli israeliti, ed il Granduca ammetteva alle cariche comunitative anche gli ebrei possessori, con una accezione di cittadinanza poggiate sulla proprietà, anziché sul battesimo⁷⁶. La questione dell'amministrazione della giustizia criminale pareva banco di prova della necessaria razionalizzazione del punire, legato al disciplinamento della società; anche le norme in tema di commercio carnale tra ebrei e cristiani apparivano al legislatore «causa di molte vessazioni». Il motuproprio 4 Agosto 1778 prendeva atto che destinare 1/3 della pena pecuniaria agli esecutori di giustizia – che avessero sorpreso l'israelita sull'uscio di casa di donne cristiane, «oneste o di mala fama» – si risolveva nella connivenza delle meretrici con i birri, che destinavano loro parte del guadagno. Nell'eclissi del diritto premiale il motuproprio destinava i denari esclusivamente a favore dell'Istituto dei poveri in Pisa, abolendo la «partecipazione». Al tempo stesso «si confermava il disposto delle precedenti leggi» – le pene fino alla frusta, galera, carcere

⁷⁴ L. Fischer, *Il controllo*, cit., p. 232; sul principale artefice della politica ecclesiastica del Granducato cfr. L. Mannori, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1752; sottolinea la protezione della Nazione ebrea D. Edigati, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2017, pp. 72-78.

⁷⁵ ASFi, Carte strozziane, IV serie, n. 700, *Lettere relative alla moderazione della legge, che proibisce il commercio carnale tra Xstiani ed ebrei scritte da S.E. Conte di Rosemberg al sig. Governatore di Livorno*.

⁷⁶ Cfr. ancora B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforme delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991, p. 124; R.G. Salvadori, *La condizione giuridica degli ebrei nel periodo Leopoldino*, in *Atti del Convegno L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa 12-13 Maggio 1995, Pisa 1997, pp. 247-259; G. Luzzatto Voghera, *Il prezzo dell'uguaglianza. Il dibattito sull'emancipazione degli ebrei in Italia (1780-1848)*, Milano 1998; M. Verga, *Proprietà e cittadinanza*, cit., pp. 1047-1067; D. Mano, *Towards Jewish emancipation in the Grand-Duchy of Tuscany: the case of Pitigliano through the emblematic figure of Davide Consiglio*, in *The Italia Judaica Conference*, S. Simonsohn, J. Statzmill (edd.), Tel Aviv 2010, pp. 107-126; *L'emancipazione ebrea in Toscana e la partecipazione degli ebrei all'Unità d'Italia*, a cura di D. Liscia Bemporad, Firenze 2013; B. Di Porto, *Gli ebrei d'Italia dai vecchi Stati all'Unità*, in *Gli ebrei d'Italia dai vecchi Stati all'Unità. Atti del Convegno 9 Novembre 2011*, Museo ebraico di Bologna, a cura di F. Bonilauri e V. Maugeri, Firenze 2014, p. 14.

per le donne – per condotte che ora venivano definite «trasgressioni»⁷⁷. Era uno snodo sul piano giuridico, un ‘declassamento’ del delitto, che Pietro Leopoldo avrebbe tentato, invano, di proporre nella «Leopoldina». Non a caso nelle *Relazioni sul Governo della Toscana* il granduca avrebbe ricordato quel motuproprio, inteso a moderare le «leggi eccessive penali e pene pecuniarie»⁷⁸.

In questo orizzonte nell’ultima parte del *Progetto* iniziale di Pietro Leopoldo, *Delitti diversi e loro pene*, il Granduca si esprimeva in termini innovativi a proposito del «Commercio d’Ebrei con Cristiani. Non è affar criminale, ma di pulizia, da castigarsi economicamente»⁷⁹. Nel laboratorio giuridico del ‘principe filosofo illuminista’ le *Tabella dei processi* celebrati nel Granducato mostravano che tra il 1762 e il 1781 quelli per «commercio carnale» a carico di ebrei – in generale poco presenti in tribunale – erano stati di numero limitato, e che circa la metà si erano conclusi senza condanna⁸⁰. Anche da qui la tensione del sovrano ad affidare l’«affare» ad un più efficace «castigo economico», punto di forza della politica pietroleopoldina, che, dall’«antico» modello difensivo dai ‘pericolosi’, puntava ad una tecnica ‘attiva’ per ‘modellare’ la società, anche grazie all’istituzione del Buon governo⁸¹. Tra i giurisdicenti toscani, impegnati nella redazione della «Leopoldina», Antonio Cercignani – pur poco disposto a separare religione, morale e diritto – esprimeva un consenso ‘filosoficamente’ fondato alla riformulazione del «Commercio d’Ebrei con Cristiani», previsto dal *Progetto* del Granduca. «La presente ordinazione» – asseriva l’auditore a Pisa – «quantunque correttoria del Gius comune, non può non reputarsi giusta, e assistita dalla ragione, e

⁷⁷ *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana...*, XI, Firenze 1778, n. LV. Sull’adescamento degli ebrei da parte delle meretrici, che, d’accordo con gli esecutori, riscuotevano indebitamente parte della pena pecuniaria R.G. Salvadori, *Gli ebrei di Firenze dalle origini ai giorni nostri*, Firenze 1991, p. 50.

⁷⁸ Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Silvestrini, Firenze 1977, III, p. 64.

⁷⁹ M. Da Passano, *Dalla “mitigazione delle pene”*, cit., p. 30; D. Zuliani, *La riforma penale*, cit., p. 88.

⁸⁰ Cfr. le *Tablelle dei processi* in M. Da Passano, Appendice X, cit.. Dei 21 processi a carico di 57 imputati, 1 si risolveva nel confino, 1 nell’esilio, 32 nel carcere, 12 in pena pecuniaria, 4 in processo aperto, 3 in sospesi gli atti, 19 in non molestarsi, 15 in non procedersi. Dati sugli ebrei a processo in L. Carli Sardi, *Analisi statistica sulla criminalità nel 1700 (reati e pene) con riguardo allo Stato senese*, in *Criminalità e società*, cit., pp. 413, 439, 464. Ricorda una sola condanna R.G. Salvadori, *La comunità ebraica di Pitigliano dal XV al XX secolo*, Firenze 1991, p. 65.

⁸¹ Cfr. D. Edigati, *La Casa di correzione*, cit., pp. 59-87.

giustizia naturale»⁸².

Era di tutt'altro parere Tosi, che, rispetto al *Progetto* di Pietro Leopoldo inseriva nella riforma diverse norme a tutela della religione. Per «il commercio d'Ebreo con Cristiana» l'autorevole auditore proponeva una pena arbitraria, criticando sia l'opzione di Pietro Leopoldo, che l'osservazione del Cercignani. Per Tosi una «legge» che avesse definito il delitto non «affar criminale, ma solo di polizia», da «castigarsi economicamente», avrebbe introdotto «una massima tutta nuova». L'anziano giurista 'spiegava' a Pietro Leopoldo che «tutte le leggi, e colle leggi i costumi di tutte le Nazioni», proibivano il matrimonio tra ebrei e cristiani, «non vi è dubbio, che tra le persone di così diversa religione [...] le nozze son proibite». Tosi argomentava che, ai sensi della «ragion comune» – «(*L. si quis christianam 5 cod. De Iud. et Caeclic*)» – si poteva disporre la pena dell'adulterio; per mitigare le sanzioni – tema che sapeva caro al Granduca – suggeriva il ricorso «almeno all'infima dell'Incesto», quella prevista per trasversali ed affini in secondo e terzo grado. Il «più congruo e più giusto provvedimento che potesse prendersi» per Tosi poggiava sulle «leggi civili e canoniche [che] hanno per incestuose le nozze».

L'auditore insisteva sulla critica dell'idea di «mandare il Commercio Carnale [...] quasi impunito, senza Processo, ed al pari di un piccolo sconcerto, interessante soltanto la Polizia». Stigmatizzava «la dichiarazione che questo non è affar criminale, che è quanto dire che non è un delitto»; contestava anche l'adesione del Cercignani alla «ordinazione» del Granduca sul terreno 'filosofico', dichiarandosi «tutto all'opposto» della «proposizione», anche in nome della «ragione e giustizia naturale, che abbiamo co' Bruti». Con un argomento congeniale alla prospettiva 'panpoliziesca' di Pietro Leopoldo, Tosi sottolineava che, con la «massima tutta nuova», «si corre il pericolo di fomentare e moltiplicare un disordine, al quale gli ebrei sono piuttosto inclinati e impegnatissimi come noi sappiamo a difendere chi ne è sospetto». Da esperto dello scarto tra pene edittali severe e più miti stili giurisprudenziali l'auditore consigliava infine di «levare tutte le altre prescrizioni, e disposizioni, se piuttosto non vogliamo dirle caricature, delle veglianti leggi». Nè il Granduca nè altri auditori intervenivano sul parere del Tosi, che proponeva: «dunque seguitando l'Articolo, dove si parla dell'incesto direi 'E nella stessa pena arbitraria sarà ancora punito il commercio carnale tra ebreo e Cristiana e Cristiano ed ebrea, togliendo tutte le altre proibizioni, disposizioni, e pene contenute nelle Leggi emanate in materia del detto commercio». Nell'art. 96 la pena prevista per l'incesto

⁸² D. Zuliani, *La riforma penale*, cit. p. 308. Su Cercignani magistrato filosofo cfr. www. E. Dezza, *Il granduca, i filosofi e il codice degli Irochesi. Il principio contumax pro reo confesso habetur e la riforma leopoldina*, in «Italian review of legal history», 2017.

tra zio e nipote e cugini in primo grado era «ad arbitrio del giudice, purchè sia sempre minore dei lavori pubblici», misura estesa dunque al commercio carnale tra ebrei e cristiani dall'art. 97⁸³.

Iniziava presto la «revisione della Leopoldina»⁸⁴: la riforma del 30 Agosto 1795 reintroduceva la pena di morte, e al tempo stesso alleggeriva il carico sanzionatorio per i *delicta carnis*, dal momento che l'«eccessivo rigore delle pene» non pareva «corrispondente» agli effetti prodotti per la «società»⁸⁵. Vedremo questo concetto ripreso dalla *Causa celebre* di Carmignani, anche se l'art. 97 della «Leopoldina» non era modificato dalla «Ferdinandina», e sarebbe tornato in vigore con la Restaurazione. Nel 1804 si lavorava ad una «terza riforma»; Cercignani non riproponeva l'idea sua e di Pietro Leopoldo di ricomprendere il commercio carnale tra ebrei e cristiani negli affari di polizia. L'art. LXXXV della legge del 1807 – mai entrata in vigore – recitava «con la pena del confino, e rispettivamente della carcere, o dell'ergastolo per quel tempo che al retto arbitrio del Giudice comparirà giusto dovrà punirsi il commercio carnale tra ebreo o cristiana o cristiano ed ebrea»⁸⁶.

6. La «consultazione» di Carmignani per Maria Anna P*, «nata ed educata cristiana»

All'indomani della Restaurazione Carmignani osservava «israeliti fuori del ghetto», e sosteneva che «i principi di civil tolleranza hanno preso piede da noi»⁸⁷, anche se, come in tutti gli Stati italiani, vigeva il divieto di relazioni sessuali e matrimoni misti⁸⁸, questi ultimi peraltro rari anche dopo l'emancipazione⁸⁹. In questo orizzonte la «schietta e leale consultazione» per Maria Anna mirava a ridefinire i caratteri del commercio carnale tra ebrei

⁸³ Fonti in M. Da Passano, *Dalla mitigazione*, cit. p. 297; D. Zuliani, *La riforma*, cit., pp. 308-309.

⁸⁴ M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene"*, cit., p. 105.

⁸⁵ *Bandi e ordini*, cit., CVI, n. XXXIII.

⁸⁶ Art. LXXXV, in *Carlo Lodovico I...*, Firenze 1807; sulla genesi e sui contenuti cfr. M. Da Passano, *Appendice IX, La legge criminale del 1807*, p. 404; D. Edigati, *Intimidire e prevenire: la "terza riforma" criminale toscana*, in corso di pubblicazione.

⁸⁷ G. Carmignani, *Cod. Leop.*, art. 97, cit., p. 106.

⁸⁸ G. Fubini, *La condizione giuridica*, cit., pp. 30, 33.

⁸⁹ G. Luzzatto Voghera, *Il prezzo dell'uguaglianza*, cit., pp. 28-29.

e cristiani – non trattato negli *Elementa* – mediando tra l'art. 97 – «la legge sulla perfidiosa copula esiste e deve esistere» – e la tensione a non considerarla né «capital misfatto», né «peccato», ma «delitto pubblico», che avesse dato pubblico scandalo, e che, garantisticamente, in tribunale doveva essere «legalmente verificato». Carmignani esordiva dunque dichiarando di aver «rinunciato all'esercizio attivo del patrocinio de' rei»⁹⁰; confessava la «repugnanza a scrivere» per una «causa non so se più scandalosa mai sia stata nel foro proposta». Il suo denso '*parere pro veritate*' voleva assolvere ad una funzione «civile»⁹¹, forte dell'autorevolezza del «pubblico professore dello Studio», nominato dal Granduca per «istruire la gioventù». Carmignani affrontava questioni cruciali fin dalla prima domanda retorica, citando Bentham, se per la società fosse stato «più forte stimolo alla sanzione» il «castigo» del commercio carnale tra ebreo e cristiana o «lasciarlo impunito». Dichiarava la pena «moneta preziosa se non nelle mani che sappiano spenderla con economia», di contro alle «fiscal abitudini, inclinate sempre alla pena»⁹².

La difesa per Maria Anna con toni ironici concedeva qualcosa all'arsenale 'antico', a proposito dell'«israelita», che aveva «infuso quel fuoco divoratore» in lei, «nata ed educata cristiana», abbandonatasi ad «incestuosa fiamma». Ma l'obiettivo della scrittura era la critica dell'operato del Fisco, per cui la «copula perfidiosa, se vera non era, doveva il popolo immaginarla»⁹³. Carmignani ripercorreva l'accaduto: Maria Anna era cameriera in casa dell'«israelita sig. Abramo S.»; dopo l'arrivo di un ospite, Abramo M., «dell'impero del Marocco, preteso israelita», la giovane lasciava Pisa per Londra assieme all'uomo, con la complicità del padre, ritenuto colpevole di «nefando lenocinio [...] all'amante vendendola». «Tutto questo» – chiosava Carmignani – «è nel sistema del Fisco l'inizio della catastrofe», anche se «la trattativa e la partenza», «cognite al Fisco», non erano state repute «copula perfidiosa», ma «se ne parlò tre anni dopo», quando i due, tornati a Pisa, avevano preso una camera alla Locanda; certi «delatori» – ricordava il professore – avviavano allora il «fiscal combustibile», con lo «scandalo creato inopinatamente dagli stessi». «Quasi si trattasse di capital misfatto» – continuava Carmignani – «Maria Anna ebbe la real citazione (in lingua volgare fu *catturata*)», strappata dal capezzale della madre ammalata

⁹⁰ G. Carmignani, *Cod Leop. art. 97*, cit., p. 137.

⁹¹ La felice espressione è stata coniata da M. Sbriccoli, *La Penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, ora in Id. *Storia del diritto penale*, cit., p. 493 sgg.

⁹² G. Carmignani, *Cod Leop. art. 97*, cit. p. 104.

⁹³ *Ivi*, p. 125.

dall'esecutore di giustizia, condotta per le strade della città all'«ufficio del pubblico accusatore divenuto plenipotenente magistratura»⁹⁴, poi «al carcere», ove, «sconvolta», confessava il «matrimonio, il quale fa ridere gli stessi ebrei, che impossibile lo dichiarano». Pertanto – argomentava il professore – la «confessione di cose impossibili» non doveva esser reputata di «giuridica rilevanza»; nè il Fisco aveva potuto distruggere la presunzione di onestà della «inesperta fanciulla», dal «corpo verginale», «carcerata senza legittimi indizi», dal momento che lavorare a servizio non «significava che ella abbandonavasi a nefanda copula con l'infedele»⁹⁵. Quanto ad Abramo M., «personaggio muto e ipotetico in questa causa», Carmignani asseriva che egli non era fuggito dalla Toscana, ma aveva lasciato il paese regolarmente, avvalendosi del passaporto inglese; aggiungeva che, «in assenza di indizio di copula», «a Londra rideva del processo». In subordine poneva il dubbio che il «forestiero» fosse stato «realmente israelita»; ricordava che «gli israeliti adibiti come testimoni agli atti» avevano deposto di aver «ripudiato M. addetto alla lor religione»; si dilungava sulla differenza tra «giudeo» e «giudeizzante», sostenendo l'assenza di prove circa la prima qualità del «forestiero»⁹⁶.

Per definire sul piano giuridico il commercio carnale tra ebrei e cristiani il docente tematizzava lo «scandalo» come elemento costitutivo del «delitto contro la religione dello Stato», inteso non a punire il «ribrezzo delle coscienze», ma la «pubblicità colla quale il delitto è commesso [...] la popolar commozione che risveglia», «come i nostri esattissimi pratici insegnano». Aggiungeva che la «sensata nostra toscana pratica», i «capiscuola» Poggi e Paoletti – che nelle loro opere non trattavano il commercio carnale tra ebrei e cristiani – intendevano la «pubblicità ragione politica della punizione». Pertanto Carmignani sottolineava che solo la «copula perfidiosa appresa dal pubblico» legittimava la pena, per «conciliare il pubblico scandalo»; d'altro canto non poteva negare che il «popolo» aveva «vociferato» su un fatto condannato dalla legge. Proprio per questo marcava l'alterità tra il «verificabil delitto» e il «vortice sozzo di dicterj e chiacchiere [...] suggestione di temerari sospetti, mille peccati [...] bassi rumori dalla opinion pubblica condannati»⁹⁷. L'argomento chiave del professore si appoggiava a Farinacci, a proposito di una «*quaest.*» cruciale, la 139, n. 25, che, nella *dannata commixtio*, esigeva «lo scopo di spregiar la religione», non «la causa di libidine, ma lo sprezzo di Gesù». In questo orizzonte

⁹⁴ *Ivi*, p. 108.

⁹⁵ *Ivi*, p. 117.

⁹⁶ *Ivi*, p. 127.

⁹⁷ *Ivi*, p. 110.

la «Leopoldina» – sosteneva Carmignani – non aveva inteso punire il «peccato», ma il «delitto pubblico legittimamente verificato». Il criminalista poneva un «paradosso»: «sia pure che l'inquisizione civile si debba convertire in inquisizione religiosa», essa doveva poggiare su «prove del misfatto», tale per le «regole del diritto penale», non per i «principi di cristiana religione»⁹⁸.

Al di là del giudizio di disvalore per la condotta, era l'inosservanza delle regole processuali della «Leopoldina» da parte della polizia e dei giudicanti ad esser posta sul banco dell'accusa, per aver portato «luridi delatori» – «peste dello Stato quando alla giustizia si appressano» – a «empire di vani dicterj le pagine processuali circa la consapevolezza di Maria Anna di viver da moglie». Carmignani stigmatizzava l'«agente di polizia che ha tempo da perdere»; negava ai magistrati la funzione di «direttori spirituali a vegliare sulla salute delle anime», di «giudice delle coscienze». Concludeva con la condanna di causa che «incominciò e progredì senza accusa», in violazione dell'art. I della riforma del 1786 – «tutte le Cause criminali si principieranno, o ad istanza del Querelante pubblico o ad istanza della Parte offesa» – interpretato da Carmignani come «garanzia per l'accusato». Dimostrare che la «copula perfidiosa appresa dal pubblico» doveva essere trattata come un «verificabil delitto» serviva a rivendicare il garantismo del processo penale pietroleopoldino⁹⁹, col porre un argine al 'modello' francese, che si faceva strada in alcuni Stati italiani. La critica del «mostruoso miscuglio dè metodi polizia e dè metodi di giustizia» aveva dimensione «costituzionale»¹⁰⁰ per il pubblico professore, che si faceva carico di smontare una «causa contraria alla indole moderata e circospetta dei nostri tempi», che «dipinge il governo toscano gratuitamente inquisitore, mentre una severa e imparziale giustizia lo distingue tra i più celebrati d'Europa»¹⁰¹.

⁹⁸ *Ivi*, p. 129.

⁹⁹ Sul profilo garantista del pensiero di Carmignani cfr. ora G. Chiodi, *Le garanzie processuali in Beccaria e la penalistica italiana dell'Ottocento. Il contributo di Giovanni Carmignani*, in *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale in Italia*, a cura di G. Chiodi, L. Garlati, Torino 2015, pp. 43.

¹⁰⁰ Sul non artificioso primato civile della penalistica toscana cfr. L. Lacchè, *La penalistica costituzionale e il "liberalismo giuridico". Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2007, p. 664.

¹⁰¹ G. Carmignani, *Cod Leop. art. 97*, cit., p. 137.

Epilogo

A proposito dei «rapporti di comunicazione con i cristiani» nel 1836 il *Repertorio del diritto patrio toscano* riservava molte pagine ai «diritti civili della nazione ebraica». Quanto al «diritto penale», attestava la vigenza dell'art. 97 della «Leopoldina», «pena arbitraria, purchè sia sempre minore dei lavori pubblici», che pareva però seguire il destino delle antiche «proibizioni e pene severissime per impedire questo commercio»¹⁰². Forti affermava che, ai sensi della legge del 17 Dicembre 1814, gli israeliti godevano degli stessi «diritti civili» dei cristiani, pur svincolati dalla «capacità politica»; in tema di relazioni (auto) rappresentava magistrati più «civili» della normativa, affermando che «non erano più in uso le gravissime leggi del secolo XVII [...] dirette a reprimere ogni commercio familiare tra ebrei e cristiani», «se si prescinde da ciò che riguarda la copula perfidiosa»¹⁰³. Cattaneo consegnava alla storia il rogo per Jean Alard ed una condanna arbitraria a dieci anni per coito con una meretrice, osservata da Giulio Claro; definiva certe «vetuste legislazioni» nei termini di «figlie del tempo e quindi dal tempo stesso ricacciate in oblio». Le «interdizioni israelite» parevano rilevare soprattutto come una criticità del rapporto tra «pubblica economia» ed «effetti pratici della legge civile»¹⁰⁴.

Nell'orizzonte della «emancipazione» Isacco Rignano osservava che, per gli israeliti toscani, certe persistenti «incapacità giuridiche per causa della religione» erano d'ostacolo alla piena ammissione agli «impieghi giudicari e amministrativi». «Perorava» per l'accesso alle «professioni forensi», ricomprese entro un «diritto municipale come solo diritto politico che il suddito possessa nei governi di forma monarchica assoluta». Al tempo stesso evocava la «Costituzione immaginata» – citando Gianni – come «base della futura rappresentanza nazionale»; nello Stato toscano «senza pubblico» Rignano apprezzava la «libertà d'opinione religiosa e sua manifestazione» nei termini di una «perfetta parificazione», entro un sistema poggiante sulla «religione dominante nello Stato». Non faceva riferimento alle «antiche proibizioni», se non per stigmatizzare l'interdizione agli uffici iscritta nella *L. 19 Cod. De Judaeis et coelicolis* – a suo tempo richiamata da Tosi – definita

¹⁰² *Repertorio*, cit., p. 262.

¹⁰³ F. Forti, *Libri Due*, cit., p. 111. Sulla legge 17 Dicembre 1814 – che richiamava in vigore la Livornina – e riconosceva le Comunità israelitiche di Firenze, Pisa, Livorno, Siena e Pitigliano, e sui motupropri che organizzavano corpi rappresentativi degli ebrei, di nomina sovrana cfr. G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 28-29.

¹⁰⁴ C. Cattaneo, *Ricerche economiche sulle interdizioni*, cit., pp. 3, 94.

«splendido monumento alla barbarie dei tempi»¹⁰⁵.

Carrara era la voce più critica dei «vecchi legislatori», stigmatizzati per confondere «la morale col diritto»¹⁰⁶. Il penalista toscano separava il «vizio» ed il «peccato» dal «delitto politicamente dannoso»; attestava che pareva «vinto per sempre lo errore di rinnovare le antiche pene per la fornicazione»¹⁰⁷. Nell'orizzonte della lezione risorgimentista il legislatore nazionale sostituiva la tutela della Religione dello Stato con la difesa liberale della «libertà dei culti»¹⁰⁸; «spariva «per l'*individuo* ogni riflesso giuridico dell'appartenenza a una data confessione religiosa»¹⁰⁹. In un tragico percorso a ritroso, la *Diversità di razza o nazionalità* tornava con la persecuzione dei diritti, premessa di quella delle vite; l'art. 91 del codice civile del 1942 mostrava un fascismo e antisemitismo ben 'visibili'¹¹⁰, mal celati dal linguaggio 'tecnico' circa le «limitazioni», poste al matrimonio, dalle «leggi speciali»¹¹¹.

¹⁰⁵ I.E. Rignano, *Sulla attuale posizione degli israeliti in Toscana. Brevi cenni*, Firenze, pp. 6, 43. Riconosceva alla legge 19 Giugno 1848 del Regno di Sardegna, riportata in esergo, la parificazione degli ebrei quanto al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissione alle cariche civili e militari Id., *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia*, Livorno 1868. Sul giurista livornese cfr. E. E. Funaro, *Una duplice qualità. Isacco Rignano, israelita e avvocato*, in «Le carte e la storia», 2012, pp. 82-102.

¹⁰⁶ F. Carrara, *Programma*, cit., p. 14.

¹⁰⁷ Cfr. in particolare F. Carrara, *Le tre concubine. Discorso letto nel R. Istituto lombardo di scienze e lettere*, Lucca 1873, p. 12. Sulla fine delle 'antiche' seduzioni cfr. ancora G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999, p. 265.

¹⁰⁸ www. L. Garlati, *Dalla tutela della Religione dello Stato alla difesa della libertà dei culti: la svolta liberale del codice Zanardelli*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Aprile 2007. Con particolare riferimento all'ebraismo cfr. I. Pavan, «*Diritti di libertà*» e *politiche religiose. Sguardi ebraici davanti al fascismo (1922-1930)*, in «Annali della scuola superiore di Pisa», 2013, pp. 129-160.

¹⁰⁹ Cfr. ancora V. Colorni, *Israeliti*, in *Novissimo Digesto italiano*, XI, Torino 1957, p. 210.

¹¹⁰ P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, pp. 175-292.

¹¹¹ Da ultimi cfr. P. Passaniti, *Lo schermo infranto dell'uguaglianza. Le premesse della legislazione antiebraica tra svolta antisemita e progressione razzista*, e G. Navone, *Il divieto di matrimonio razzialmente misto*, in *L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018*, a cura di M. Perini, presentazione di F. Frati e introduzione di F. Colao, Pisa 2019, rispettivamente pp. 160-190, 353-370.